# COMMISSIONE IV

# GIUSTIZIA

## 25.

# SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 1970

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCALOSSI

## INDICE

PAG.

**Congedo e sostituzione:**

PRESIDENTE . . . . . 310

**Inversione dell'ordine del giorno:**

PRESIDENTE . . . . . 310

**Disegno di legge** (*Discussione e approvazione*):

Concessione di contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (2122) . . . . . 310

PRESIDENTE . . . . . 310
CACCIATORE . . . . . 310
DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . . . . . 311
GUIDI . . . . . 310
VALIANTE, *Relatore* . . . . . 310
VASSALLI . . . . . 310

**Disegno e proposta di legge** (*Seguito della discussione*):

Modifica dell'articolo 5 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, recante disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e per le promozioni, e dell'articolo unico della legge 6 agosto 1967, n. 687 (1891);

ALESSI: Modifica della legge 4 gennaio 1963, n. 1, per la promozione dei magistrati di appello (185) . . . . . 311

PRESIDENTE . . . . . 311, 314, 317, 319, 321, 322, 323
CACCIATORE . . . . . 319, 321
DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . . . . . 316, 322
GUIDI . . . . 315, 316, 317, 319, 321, 322
LA LOGGIA . . . . . 311, 314, 317
LOSPINOSO SEVERINI . . . . . 318
MANCO . . . . . 313, 314, 315, 316, 217, 318, 319, 320, 321, 322
NAPOLI . . . 313, 314, 316, 317, 319, 321
TAORMINA . . . . . 322
VALIANTE, *Relatore* . . . 312, 313, 314, 315, 316, 318, 319, 320, 321
VASSALLI . . . . . 311, 313, 317, 318, 320, 321, 322

**Comunicazione del Presidente:**

PRESIDENTE . . . . . 323
CACCIATORE . . . . . 323
DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . . . . . 324
GUIDI . . . . . 323
MANCO . . . . . 323
NAPOLI . . . . . 324
TAORMINA . . . . . 324
VALIANTE . . . . . 324
VASSALLI . . . . . 323

**Votazione segreta:**

PRESIDENTE . . . . . 325

**La seduta comincia alle 10,5.**

GRANZOTTO, *Segretario ff.*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

**Congedo e sostituzione.**

PRESIDENTE. Comunico che il deputato De Poli è in congedo.

Informo inoltre che per i disegni di legge nn. 1891 e 2122, nonché per la proposta di legge Alessi n. 185, il deputato Reggiani è sostituito dal deputato Napoli.

**Inversione dell'ordine del giorno.**

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di discutere subito il disegno di legge n. 2122.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

**Discussione del disegno di legge: Concessione di contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano *(Approvato dalla II Commissione permanente del Senato)* (2122).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano », già approvato dalla II Commissione permanente del Senato.

Invito l'onorevole Valiante a svolgere la relazione in sostituzione del relatore Maria Cocco.

VALIANTE, *Relatore*. Credo sia da tutti conosciuta la benemerita attività del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, che ha sede in Milano. È un ente di diritto pubblico che già da tempo svolge importanti e talvolta anche preziose ricerche, specialmente nel settore dell'ordinamento giudiziario e, comunque, in tutti i campi che hanno attinenza alla prevenzione e alla difesa sociale.

Per tale benemerita attività, già da tempo lo Stato concede al Centro un contributo annuo che, a norma delle ultime disposizioni, ammontava a 25 milioni e veniva a scadere nel 1969. Il disegno di legge in esame, che il Senato ha già approvato, prevede la proroga del contributo per il prossimo quinquennio 1970-1974 e la elevazione del contributo stesso da 25 a 30 milioni. Il disegno di legge inoltre stabilisce a carico del Centro l'obbligo di presentare al termine di ciascun esercizio finanziario una relazione al Ministero di grazia e giustizia con allegato il rendiconto delle entrate e delle spese dell'istituto.

Io propongo alla Commissione di approvare il disegno di legge, anche in considerazione dell'apporto che il Centro ha frequentemente dato e continua a dare ai nostri lavori.

La Commissione bilancio ha già espresso parere favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VASSALLI. Esprimo approvazione per i concetti espressi nella relazione del deputato Valiante, poiché riconosco che si tratta di un ente veramente di spicco tra i tanti che promuovono studi. In modo particolare, tutti sanno che i risultati degli studi e dei convegni promossi da questo Centro sono consacrati in una serie importantissima di volumi ed hanno contribuito in grandissima misura ai lavori che il Parlamento ha condotto per la riforma della legislazione in taluni settori attinenti in modo particolare alla materia della giustizia. Credo pertanto che con piena tranquillità si possa approvare questo non grande aumento del contributo che da 25 milioni viene portato a 30 milioni.

CACCIATORE. Anche noi siamo favorevoli a questo disegno di legge e non proponiamo un emendamento per elevare l'aumento del contributo, data l'urgenza dell'approvazione del provvedimento, e l'opportunità, quindi, di non ritrasmetterlo al Senato.

GUIDI. Ci associamo ai favorevoli giudizi che sono stati espressi su questo disegno di legge, riconoscendo l'impegno e il valore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale che ha anche prodotto una serie di studi di notevole interesse. Del resto, è nella tradizione della Camera il giusto apprezzamento di iniziative di questo genere. Ricordo infatti che in altri casi abbiamo espresso un voto analogo. Penso, piuttosto, che noi potremmo essere posti in modo più diretto a contatto con l'attività di questo Centro e prego pertanto la Presidenza di far sì che tutti gli onorevoli colleghi possano seguire questa attività e questa produzione di così interessanti studi, giustamente posta in rilievo anche dal collega Vassalli, ma che purtroppo talvolta non viene a nostra conoscenza.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Ringrazio il relatore e tengo solo a sottolineare l'importanza del lavoro compiuto dal Centro anche in riferimento alle associazioni di carattere internazionale che hanno sede presso il Centro stesso, la cui attività non è limitata, quanto all'oggetto, soltanto all'ordinamento italiano, ma si estende sino ad abbracciare campi che riguardano altri Stati. Si tratta di studi utilissimi anche per i collegamenti con la nostra attività. Il Governo si associa pertanto ai voti favorevoli espressi in ordine a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Il contributo annuo di lire 25 milioni previsto a favore dell'Associazione « Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale », con sede in Milano, dalla legge 1° marzo 1965, n. 116, è prorogato per il quinquennio 1970-1974 ed elevato a lire 30 milioni.

(*È approvato*).

ART. 2.

Alla fine di ciascun esercizio finanziario la Presidenza del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale presenterà al Ministero di grazia e giustizia una relazione con allegato rendiconto delle entrate e delle spese dell'istituto.

(*È approvato*).

ART. 3.

All'onere di lire 30 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1970, si provvederà mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 5 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, recante disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e per le promozioni e dell'articolo unico della legge 6 agosto 1967, n. 687 (1891); discussione della proposta di legge Alessi: Modifica della legge 4 gennaio 1963, n. 1, per la promozione dei magistrati d'appello (185).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 5 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, recante disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e per le promozioni e dell'articolo unico della legge 6 agosto 1967, n. 687 », e la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Alessi: « Modifica della legge 4 gennaio 1963, n. 1, per la promozione dei magistrati d'appello ».

Come i colleghi ricordano, la discussione generale sul disegno di legge ha avuto luogo nella seduta del 9 dicembre scorso, nella quale furono anche approvati i primi due articoli. La V Commissione (Bilancio) ha espresso parere favorevole, a condizione che sia inserito un articolo aggiuntivo che, valutata la spesa in lire 113.289.030 annue, la ponga a carico delle normali dotazioni dei competenti capitali dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

La proposta di legge fu invece esaminata, in sede referente, nella seduta del 18 dicembre: in tale occasione la Commissione, all'unanimità, deliberò di richiedere il passaggio in sede legislativa. Se non vi sono obiezioni ritengo possa restare stabilito che i due provvedimenti sono abbinati, restando inteso che la discussione continua sulla base del disegno di legge n. 1891.

(*Così rimane stabilito*).

Invito pertanto l'onorevole La Loggia a svolgere la relazione sulla proposta di legge n. 185.

LA LOGGIA. Signor Presidente, nella seduta del 9 dicembre l'onorevole Valiante ha riferito in mia assenza. Anche per un riguardo al lavoro già da lui compiuto, vorrei che l'incarico di relatore sui due provvedimenti fosse definitivamente attribuito al deputato Valiante.

PRESIDENTE. Sta bene.

VALIANTE, *Relatore*. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, il disegno di legge n. 1891 di cui abbiamo approvato due articoli tende ad eliminare una contraddizione esistente tra la « legge Bosco » del 1963, n. 1, e la legge del 1967, n. 687, relativa alla promozione dei consiglieri di cassazione.

La « legge Bosco » stabiliva due modi per conseguire la nomina a consigliere di Corte di cassazione: o il superamento del concorso per esami, cui i consiglieri di corte d'appello erano ammessi decorsi 5 anni dalla loro nomina, o l'esito favorevole dello scrutinio per merito distinto, al quale si era ammessi nell'anno successivo a quello in cui si compiva il nono anno dalla nomina a magistrato di corte d'appello. Venivano contestualmente dettate disposizioni transitorie relative al caso, verificatosi di frequente, in cui difettassero posti vacanti di consigliere di Corte di cassazione: i promovibili possono conseguire la nomina in sopranumero ove siano decorsi 11 anni dalla loro nomina a consigliere d'appello.

La legge 6 agosto 1967, n. 687, contiene una disposizione in certo senso analoga a quella che figura nella « legge Breganze » sui magistrati d'appello. Cioè, chi è dichiarato promovibile continua ad esercitare le funzioni precedentemente esercitate fino a quando non siano disponibili posti di consigliere di corte di cassazione.

Si poneva quindi l'esigenza di armonizzare le norme del 1963 con quelle del 1967: opportunamente il disegno di legge, all'articolo 1, già approvato, stabilisce che i magistrati di corte d'appello dichiarati promovibili per merito distinto sono nominati consiglieri di cassazione e continuano ad esercitare le precedenti funzioni fin quando non vi siano nuovi posti di consiglieri di cassazione.

L'articolo 2 del disegno di legge, anch'esso già approvato, stabilisce che la disposizione di cui all'articolo 1 si applica, sia pure ai soli effetti giuridici, anche ai magistrati già promossi in base alle disposizioni del 1963.

Successivamente, di fronte alla vastità del problema riguardante l'ordine di precedenza in ruolo, ci si è fermati. Se l'onorevole Presidente e gli onorevoli colleghi lo consentono, vorrei soffermarmi essenzialmente su questo punto: la proposta di legge Alessi concerne infatti un altro aspetto del problema, e cioè i requisiti necessari per partecipare allo scrutinio. È invece sugli effetti del superamento dello scrutinio stesso che la Commissione non ha ancora raggiunto un accordo.

In base alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del disegno di legge, già approvati, può avvenire che un magistrato promosso per merito distinto si veda anticipare la decorrenza della sua promozione e venga a trovarsi in ruolo con una decorrenza anteriore a quella di coloro che hanno superato il concorso per esami. Di qui il problema: secondo l'ordinamento vigente il magistrato che supera il concorso per esami precede in ogni caso nella graduatoria il magistrato che invece è promosso a seguito di scrutinio; bisogna allora che chi sia stato promosso per esami sia posto avanti, a chi sia stato promosso per scrutinio, soltanto nel ruolo o anche nella decorrenza della promozione? Una cosa, infatti, è la collocazione nel ruolo, altra cosa è la decorrenza della nomina. Praticamente, la seconda soluzione (precedenza tanto nel ruolo che nella decorrenza della nomina) presenta, dal punto di vista estetico, una maggiore regolarità, nel senso che in ruolo sarebbero iscritti prima i più anziani e poi i meno anziani. La prima soluzione invece (precedenza nel ruolo, ma non anche, eventualmente, nella decorrenza della nomina) – soluzione che ha dei precedenti che risalgono al tempo in cui vigevano i benefici « demografici », per cui i promossi per merito distinto avevano un'anzianità superiore ai promossi per concorso, pur avendo in ruolo un posto successivo – è esteticamente meno corretta, però probabilmente, a mio giudizio (quindi, anticipo già la mia opinione), è moralmente più sana.

In sostanza, il problema di fronte al quale si trova la Commissione e che corrisponde ad altrettanti emendamenti è questo: i vincitori di concorso, pur conservando la loro posizione in ruolo, possono figurare nel ruolo con una anzianità inferiore a quella dei magistrati promossi a seguito di scrutinio, i quali li scavalcherebbero, quindi, nella decorrenza della nomina, per effetto delle disposizioni già approvate (articoli 1 e 2 del disegno di legge)?

Gli emendamenti Cacciatore e Reggiani tendono a stabilire che i magistrati promossi per concorso in ogni caso anticipino la decorrenza della loro nomina a magistrati di cassazione fino ad equipararla a quella dei magistrati promossi per scrutinio, i quali per effetto di questo disegno di legge vengono a conseguire una anzianità maggiore di quella cui avrebbero altrimenti diritto. Un mio emendamento all'articolo 3, invece, sottolinea la necessità che quei magistrati, pur conser-

vando la precedenza nel ruolo, abbiano l'anzianità che a loro spetta attualmente.

A me pare non equo che colui che ha vinto un concorso per esami (che già, quindi, per effetto di questo esame e anche in dipendenza del maggior valore dimostrato o del coraggio che ha avuto nell'affrontare una prova non certo semplice, si è visto riconoscere un'anzianità certamente superiore a quella degli altri colleghi che non hanno partecipato al concorso) abbia un'anzianità anticipata di tanti anni ed equiparata a quella di coloro che invece hanno seguìto la via ordinaria dello scrutinio per merito distinto.

Mi permetto, quindi, di prospettare alla Commissione l'opportunità di non accogliere gli emendamenti Cacciatore e Reggiani, che introdurrebbero, a mio avviso, se approvati, una disposizione non equa. Ritengo, pertanto, che sia opportuno mantenere nella stessa posizione di ruolo e quindi nella stessa anzianità i magistrati vincitori del concorso per esami a consigliere di cassazione, pur consentendo che siano seguìti da magistrati scrutinati per merito distinto con una anzianità anteriore.

VASSALLI. Vorrei chiedere all'onorevole Valiante se, a questo punto, non ritenga di dovere esprimere anche il proprio parere sugli emendamenti tendenti a proporre articoli ulteriori.

VALIANTE, *Relatore*. Si tratta di temi diversi.

VASSALLI. Mi riferivo agli emendamenti Guidi e Morvidi.

VALIANTE, *Relatore*. Non hanno riferimento a questo argomento, bensì all'anzianità richiesta per partecipare al concorso, così come la proposta di legge Alessi n. 185.

Mi sia consentito, a questo punto, fare un esempio. Ammettiamo che l'onorevole Manco, consigliere di corte d'appello, partecipi al concorso per la nomina a consigliere di cassazione, essendo decorso il prescritto termine di 5 anni dalla sua nomina a consigliere d'appello. Nominato consigliere di cassazione, egli viene posto in ruolo al duecentesimo posto, con decorrenza della promozione dal 1° gennaio 1970. Ammettiamo ora che l'onorevole Valiante venga scrutinato invece per merito distinto e collocato in ruolo, nella nuova qualifica, al duecentoquarantesimo posto, con anzianità 30 giugno 1970. Poiché l'onorevole Valiante, per effetto delle disposizioni già approvate del disegno di legge in discussione, ha diritto ad anticipare la nomina al compimento del nono anno e non più dell'undicesimo, la sua anzianità non decorre più dal 30 giugno 1970, bensì dal 30 giugno 1968. Si ha, quindi, questa situazione: l'onorevole Manco è duecentesimo nel ruolo con una anzianità 1° gennaio 1970, mentre l'onorevole Valiante è duecentoquarantesimo con una anzianità 30 giugno 1968. Però, entrambi appartengono alla stessa categoria, cioè hanno la stessa anzianità originaria.

Ma allora, l'onorevole Valiante, essendogli stata riconosciuta una anzianità di 2 anni maggiore, non dovrebbe essere collocato nel ruolo medesimo davanti all'onorevole Manco e, invece che duecentoquarantesimo, diventare per esempio centonovantanovesimo? No, perché ciò sarebbe in contrasto con i princìpi del nostro ordinamento, secondo cui coloro che vincono un concorso per esami devono essere collocati in ruolo davanti a coloro che vengono promossi per merito distinto. Allora gli onorevoli Cacciatore e Reggiani dicono: per consentire all'onorevole Manco, vincitore del concorso per esami, di essere posto davanti all'onorevole Valiante, dobbiamo riconoscergli un'anzianità dal 1° gennaio 1968. Questo è però iniquo. È per questo che io propongo di consentire all'onorevole Manco di restare duecentesimo nel ruolo e di porre l'onorevole Valiante al duecentunesimo posto: il primo con anzianità 1° gennaio 1970 e il secondo con anzianità 30 giugno 1968.

MANCO. Come può l'onorevole Valiante essere duecentunesimo nel ruolo, se ha una anzianità superiore?

VALIANTE, *Relatore*. La collocazione in ruolo e l'anzianità sono due cose diverse.

NAPOLI. Ma è più importante la precedenza nel ruolo o la maggiore anzianità?

VALIANTE, *Relatore*. Credo che l'unica utilità che si ricava dalla maggiore anzianità di nomina concerna la nomina a presidente di corte d'appello. L'articolo 188 dell'ordinamento giudiziario stabilisce che la nomina a primo presidente di corte d'appello o a qualifiche equiparate è effettuata tra coloro che abbiano almeno 5 anni di anzianità nella qualifica di consigliere di cassazione. Questo significa che l'onorevole Valiante, nell'esempio da me fatto, può essere nominato presi-

dente di corte d'appello dopo il 30 giugno 1973, mentre l'onorevole Manco dovrà aspettare il 1° gennaio 1975.

MANCO. Qual è allora il vantaggio che ricava l'onorevole Manco dal precedere nel ruolo l'onorevole Valiante ?

VALIANTE, *Relatore*. Per esempio, un vantaggio è quello della nomina ad avvocato generale, nella quale l'onorevole Manco è favorito rispetto all'onorevole Valiante, perché lo precede nel ruolo.

NAPOLI. Mi pare che questo problema sia stato affrontato anche nel corso della discussione della legge 25 luglio 1966, n. 570, per quanto riguardava i magistrati di corte d'appello.

VALIANTE, *Relatore*. In quella circostanza, si stabilì che i vincitori del concorso per esami dovessero precedere gli altri nel ruolo.

NAPOLI. Mi pare che la questione sia trattata nell'ultimo comma dell'articolo 10 di quella legge.

PRESIDENTE. La legge 25 luglio 1966, n. 570, all'ultimo comma dell'articolo 10, recita: « In caso di pari anzianità i vincitori del concorso per esame sono collocati nel ruolo prima dei magistrati che conseguono la nomina a magistrato di corte di appello a seguito di valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura ».

MANCO. Anche per diventare avvocato vi sono due possibilità: chi lo diventa a seguito di esame viene iscritto nel ruolo con una anzianità pari a quella del momento in cui diventa avvocato. Chi sostiene un concorso e lo vince, deve avere una anzianità maggiore.

VALIANTE, *Relatore*. Non è un problema di anzianità. Riconosco che il vincitore di concorso per esami deve avere la sua anzianità, però la collocazione in ruolo è diversa.

PRESIDENTE. La collocazione in ruolo che funzione ha, che conseguenza comporta ?

VALIANTE, *Relatore*. Che in occasione di promozioni si guarda non all'anzianità, ma alla posizione in ruolo. L'unica eccezione è quella della nomina al grado superiore.

VASSALLI. La differenza è rilevantissima.

LA LOGGIA. Siamo di fronte a un problema di particolare delicatezza. Non ci possiamo non rendere conto del fondamento del rilievo mosso da quei magistrati che hanno dovuto aspettare in tutto undici anni (nove più due).

NAPOLI. Hanno voluto aspettare.

LA LOGGIA. Alcuni, non volendo partecipare al concorso, hanno aspettato di essere scrutinati per anzianità, ma, ottenuta la promozione, hanno dovuto aspettare altri due anni: questi ultimi si vengono così a trovare in una posizione diversa e peggiore rispetto agli altri.

Non possiamo neppure trascurare la situazione di coloro che, avendo vinto il concorso, sono stati inseriti nel ruolo ad una certa data e che, dopo cinque anni, possono aspirare ad una certa promozione. Come possiamo frustrare questa loro aspettativa più che legittima ?

Si è detto – non so se sia esatto – che aumentando l'anzianità di coloro che hanno vinto il concorso si può arrivare ad attribuire una decorrenza della nomina anteriore alla data in cui fu fatto il concorso. La situazione quindi è piuttosto complicata. Come si può arrivare a dare una anzianità superiore al periodo di tempo intercorso dalla data del bando di concorso ?

Il Consiglio superiore della magistratura, in una sua relazione, ha prospettato questi problemi adombrando tre possibili soluzioni e manifestando la sua preferenza per quella che poi è stata proposta con l'emendamento Cacciatore.

VALIANTE, *Relatore*. L'emendamento non esclude però che la decorrenza nella nomina sia addirittura anteriore alla data del concorso.

Io proporrei pertanto di sostituire l'articolo 3 del disegno di legge con il seguente:

« I magistrati che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano conseguito la nomina a magistrato di cassazione a seguito di concorso per esami, conservano la loro attuale collocazione nel ruolo di anzianità.

Tale collocazione importa che l'anzianità degli stessi, pur avendo decorrenza posteriore, è valutata, a tutti gli effetti, come anteriore a quella spettante, a sensi del precedente articolo 2, ai magistrati promossi in cassazione per merito distinto ».

GUIDI. Credo che una parte delle difficoltà che incontriamo risiede nel fatto che, forse, non si tengono presenti né gli orientamenti che emersero anche nel corso del dibattito sulla « legge Breganze » né, in definitiva, l'atteggiamento che tutti i gruppi, sia pure in misura diversa, espressero nei confronti della promozione per concorso. Noi, allora, fummo assai chiari, come fu chiara la posizione del gruppo socialista, attraverso l'illustrazione che ne fece l'onorevole Martuscelli, nell'affermare l'esigenza di sottolineare e valorizzare soprattutto le promozioni per anzianità, rispetto a quelle per concorso. E aggiungo, ricordando quel dibattito, che la nostra presa di posizione tendeva a sottolineare l'esigenza di valorizzare la concezione non di un tipo di magistrato che esprime la « bella sentenza », ma all'opposto, di un tipo di magistrato che soprattutto esprime l'esperienza della vita giudiziaria, nel quale cioè gli elementi di contenuto, di conoscenza dei dati reali del processo, e non soltanto e non tanto gli elementi dottrinali, possono trovare la giusta valutazione.

Ecco perché assumemmo un atteggiamento nettamente contrario alle promozioni per concorso. A questo punto vorrei anche chiarire la nostra posizione in merito al problema in discussione, per quello che riguarda eventuali « diritti quesiti »: non chiediamo naturalmente che tali diritti siano travolti; però, se poniamo mente a quegli orientamenti, credo che possiamo concordare sostanzialmente con le proposte dell'onorevole Valiante, il quale ci avvertiva di non attribuire a coloro che sono promossi per concorso una posizione che può definirsi – se ho ben compreso – di privilegio, con la possibilità di conseguenze non accettabili, quali l'attribuzione di una decorrenza della nomina anteriore alla data del concorso.

VALIANTE, *Relatore*. Vorrei chiarire: vi potrebbero essere casi in cui la decorrenza della nomina verrebbe ad essere anteriore non alla data del concorso, ma alla data in cui il magistrato fu nominato consigliere d'appello.

GUIDI. Quindi, davvero si rischia di rovesciare quella che fu l'impostazione propugnata da tutti i gruppi, accrescendo una posizione di favore di cui già godono coloro che sono stati promossi per concorso.

Mi rendo conto che noi ci troviamo di fronte ad una serie di leggi non coordinate tra loro, ciò che rende difficile una valutazione di insieme. Si può comprendere il motivo di una tale situazione. Negli anni passati – chi ha lavorato in questa Commissione lo ricorda – c'è stato un notevole apporto da parte di una organizzazione dei magistrati che allora era forte, unitaria, e poneva problemi di trasformazione qualitativa dell'ordinamento giudiziario. Oggi, viceversa, avvertiamo l'affiorare di pressioni che – me lo consenta, onorevole Valiante – guardano più alla « carriera » che non ad una riforma generale, o comunque di alcune parti, dell'ordinamento giudiziario. Ecco perché ci troviamo di fronte ad una serie di proposte di legge parziali, che invece di tendere al fine cui ci esorta, del resto, la Costituzione, cioè ad un superamento della « carriera », si muovono in direzione contraria, rischiando di determinare una condizione di « carriera facile », ma pur sempre di carriera: viceversa, si dovrebbe addivenire ad una riorganizzazione del sistema di progressione dei magistrati, che tenga conto di interessi generali, che trascendono anche quelli della stessa categoria.

Ho voluto fare questa premessa per ricordare dei criteri che ci debbono servire di orientamento: nessuno vuole contestare i diritti acquisiti dai magistrati promossi per concorso; ma il magistrato cui noi guardiamo non è, ripeto, quello che fa belle sentenze e dà prova di preparazione dottrinaria, bensì quello che matura una propria esperienza, e che si deve giudicare in base al lavoro, all'impegno, ed anche al tipo di sentenze che sa esprimere.

Questo era il significato della proposta di legge Breganze, ed era anche lo spirito con il quale ci disponevamo ad affrontare una serie di riforme dell'ordinamento giudiziario. Sulla base di questo criterio, penso che riusciremo a trovare una soluzione del problema che non pregiudichi i diritti quesiti, e nello stesso tempo non crei condizioni di privilegio.

MANCO. Mi pare che, comunque si guardi il problema, si finisce per favorire l'una o l'altra categoria di magistrati, creando quindi una situazione di privilegio, secondo i casi, o per coloro che hanno vinto il concorso, o per coloro che hanno superato lo scrutinio. Non è facile trovare una soluzione equa.

Mi rendo conto, certamente, dell'esattezza delle tesi dell'onorevole Guidi; ritengo però che un buon magistrato non abbisogna soltanto di esperienza, acquisita durante una lunga attività, ma anche di preparazione, di intelligenza: questi due requisiti non possono essere disgiunti. Chi ha conoscenza dei ter-

mini del problema sa perfettamente che vi sono, purtroppo, molti magistrati che non dispongono delle cognizioni che sono necessarie per dirigere un processo.

Ora, io sono dell'avviso che si sia venuta a creare una situazione particolare e di privilegio per alcuni, a seguito di una legge – di cui ora non ricordo la data – che ha stabilito una riduzione del periodo di anzianità.

VALIANTE, *Relatore*. Con la legge n. 689 del 1967 non si è posta una categoria in condizioni di privilegio, ma si è coordinata la disposizione della legge n. 1 del 1963 con la disciplina prevista per i consiglieri di appello: ossia, questi ultimi vengono promossi magistrati di cassazione, ma continuano ad esercitare le vecchie funzioni fin quando non ci sia disponibilità di posti.

MANCO. D'accordo; ma il problema non muta. Prima vi erano due categorie di magistrati che si trovavano in condizioni di partenza perfettamente uguali: coloro che ottenevano la promozione dopo undici anni di attività, e coloro che la ottenevano dopo cinque anni, a seguito di concorso. Tutti erano meritevoli allo stesso modo e quindi degni, anche dal punto di vista morale, di uguale apprezzamento. Pertanto, la situazione di parità era perfettamente giustificata.

Ad un certo momento è sopraggiunto un fatto nuovo, che ha spezzato questo equilibrio tra le due categorie: con la « legge Breganze », infatti, sono stati favoriti coloro che aspiravano alla promozione sulla base della anzianità, rispetto a quelli che sostenevano il concorso. Questo perché la legge disponeva una riduzione degli anni di anzianità necessari per la promozione, da undici a nove.

Ora, non voglio rimettere in discussione quello che fu deciso a suo tempo; però sta di fatto che una categoria è stata posta in condizioni di partenza più favorevoli rispetto all'altra. Questo è fuori di dubbio. L'altra categoria quindi si viene automaticamente a trovare in una situazione di imbarazzo e di svantaggio.

Noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo correggere la norma precedente, il Governo deve assumere le sue responsabilità e presentare un disegno di legge con il quale si ripristini una situazione di uguaglianza tra le due categorie? Ma questo non può essere fatto, evidentemente, perché non possiamo scontentare i signori magistrati, perché quello che abbiamo deciso non può essere modificato per le ragioni che gli onorevoli colleghi ben sanno. Quindi dobbiamo venire incontro alla categoria posta in condizioni di svantaggio, non possiamo abbandonare i magistrati che hanno fatto il concorso.

Io cerco di sforzarmi nel trovare una soluzione che ponga le due categorie sullo stesso piano in cui si trovavano precedentemente all'entrata in vigore della norma che ne ha agevolato una.

NAPOLI. Onorevole Guidi, noi effettivamente non abbiamo bisogno di belle sentenze, ma non abbiamo bisogno nemmeno di brutte sentenze. Ricordo che vi fu un magistrato che dichiarò in una sentenza che la permuta non è un atto tra vivi. Quel giudice arrivò agli alti gradi della magistratura. (*Commenti*).

La questione posta dall'articolo 3 è controversa e delicatissima. Per risolverla, sono stati presentati vari emendamenti. Domando perciò alla Presidenza e ai colleghi se non sia il caso di discutere della questione in un Comitato ristretto. Mi pare infatti che stamattina non si possa superare il problema, perché noi insistiamo sui nostri emendamenti. In Comitato ristretto si potrebbe, tenendo conto dell'emendamento presentato dall'onorevole Valiante, del testo del disegno di legge e degli altri emendamenti, concordare una formulazione di questo articolo tale da risolvere il problema.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il problema è già stato discusso nella seduta del 18 dicembre.

NAPOLI. Comunque, signor sottosegretario, la materia è molto delicata. Non possiamo questa mattina votare l'articolo 3, anche perché i dubbi rimangono.

GUIDI. Veramente tre anni or sono sostenevate l'abolizione del concorso.

NAPOLI. La sosteniamo ancora.

GUIDI. E allora non dovete attribuire privilegi a coloro che hanno fatto il concorso. Noi e voi ci troviamo in una situazione di grave contrasto.

NAPOLI. Non bisogna però danneggiarli. Bisogna quindi trovare una soluzione che sia di gradimento per tutti.

GUIDI. Nessuno pensa di danneggiarli, ma non devono essere neppure privilegiati.

NAPOLI. Comunque, noi non ci sentiamo di varare questo articolo nel testo formulato dall'emendamento Valiante. Non siamo in grado di votarlo perché i dubbi in noi rimangono. Questo volevo mettere in rilievo.

LA LOGGIA. La soluzione che desidero proporre è esattamente quella sulla quale si è soffermato il Consiglio superiore della magistratura, il quale ha condotto un esame veramente approfondito del provvedimento e si è dato carico di considerare gli inconvenienti che potrebbero conseguire dalla formulazione dell'emendamento Cacciatore. Il Consiglio ha trovato un'altra formulazione intesa ad eliminare l'inconveniente prima illustrato, ad evitare, cioè, che la retrodatazione nei confronti di coloro che hanno superato il concorso possa portare la decorrenza della nomina a una data anteriore a quella in cui è stato effettuato il concorso stesso, cosa non accettabile evidentemente dal punto di vista giuridico.

L'articolo 2 del disegno di legge in discussione è stato approvato nel seguente testo:

« Le norme di cui all'articolo precedente si applicano, ai soli effetti giuridici, anche ai magistrati promossi in cassazione per merito distinto in base alle disposizioni della legge 4 gennaio 1963, n. 1, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge ».

È stato fatto, cioè, riferimento alla legge che prevedeva i « nove anni più due ». Il Consiglio superiore della magistratura, con una formula alla quale pienamente aderisco e che, se avessi continuato ad occuparmi del provvedimento come relatore, avrei proposto alla Commissione, ma che comunque presento nella mia qualità di commissario, aveva suggerito di aggiungere: « Questi però non potranno conseguire una anzianità anteriore a quella dei magistrati di cassazione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, li precedono nel ruolo di anzianità, né potranno essere collocati nel ruolo stesso prima di questi ultimi magistrati ».

MANCO. Cioè, di quelli che hanno vinto il concorso.

LA LOGGIA. Questa disposizione non determinerebbe danno di alcun genere; a mio giudizio, eliminerebbe ogni inconveniente.

Naturalmente, essendo stato già approvato l'articolo 2, tale suggerimento potrebbe essere accolto approvando un articolo così formulato:

« I magistrati di cui all'articolo precedente non potranno, però, conseguire anzianità anteriore a quella dei magistrati di cassazione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, li precedono nel ruolo di anzianità, né potranno essere collocati nel ruolo stesso prima di questi ultimi magistrati ».

PRESIDENTE. Desidero richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla preoccupazione dell'onorevole Manco, il quale ha voluto sottolineare la necessità che nel disporre queste norme non si venga a danneggiare una categoria, non si assuma cioè quasi un atteggiamento punitivo nei confronti di coloro che hanno fatto il concorso. Anche tenendo conto delle considerazioni svolte dall'onorevole Guidi, questo atteggiamento punitivo sarebbe veramente fuori di luogo.

VASSALLI. Non è che io mi associ formalmente alla proposta dell'onorevole Napoli di rinviare la soluzione della questione al Comitato ristretto, perché so bene a cosa si andrebbe incontro, in tal caso; però a questo punto debbo dichiarare che personalmente non mi sento assolutamente maturo per votare nessuno degli emendamenti proposti all'articolo 3. Infatti, mi pare che il problema si ponga in questi termini. Noi abbiamo tutta una legislazione che va verso l'abolizione del concorso, dello scrutinio, dell'anzianità, eccetera. Però abbiamo anche una serie di disegni di legge, che vengono avanti in un modo piuttosto disordinato o scarsamente coordinato, evidentemente su indicazioni che lo stesso Ministero proponente riceve – alla stessa stregua di quelle che l'onorevole Valiante riferiva vengono ricevute dai vari parlamentari – da parte di magistrati più o meno interessati. Tali disegni di legge, data la situazione, chiamiamola così, in senso lato, transitoria, si presentano ognuno come una norma di perfezionamento, di adeguamento, di riparazione di ingiustizie che si potrebbero determinare o che si fossero determinate; ma ognuno di essi a sua volta crea ulteriori problemi, difficilissimi da comprendere, tra l'altro, per chi non sia un esperto, come può essere l'onorevole Valiante, non solo come parlamentare, ma anche come magistrato.

Ora, ci troviamo certamente di fronte a un disegno di legge d'iniziativa governativa,

diretto, con una motivazione che pare abbastanza adeguata, a sanare taluni inconvenienti, determinati, poi, da che cosa ? Da una precedente legge, di due anni fa, che ne ha « ristuzzicato » un'altra, di quattro anni prima, e con la prospettiva che questo circolo non termini mai. Tutti abbiamo sentito la delicatezza del problema posto dall'articolo 3 e vari emendamenti sono stati proposti per risolverlo.

Vorrei dire che non mi sento di condividere l'argomento con cui l'onorevole Guidi ha appoggiato l'emendamento Valiante. Assolutamente no. Io appartengo ad un gruppo che ha presentato in questi giorni una proposta di legge in questa materia assolutamente radicale, cioè nel senso proprio della eliminazione dei concorsi, di sostituzione del criterio dell'anzianità. Il che, in definitiva, anche per il modo con cui si svolgono i concorsi – che sarebbero bellissimi se rispondessero sempre all'esigenza che sta al loro fondo – dovrebbe segnare una svolta radicale nel senso prospettato dall'onorevole Guidi.

VALIANTE, *Relatore*. Anche gli scrutini avete escluso ?

VASSALLI. Sì. Ma oggi non siamo nelle condizioni di avere un'indicazione concreta per scegliere un determinato tipo di emendamenti piuttosto che un altro, in una visione così particolare come è quella destinata a rimediare delle possibili sperequazioni o ingiustizie. Qui si opera un salto al quale non si può consentire. Quindi comincio con il dire che non aderisco agli argomenti portati a favore dell'emendamento Valiante. Sono estremamente perplesso per le prospettive che si aprono con la proposta formulata dal deputato Valiante, perché quello che ha detto l'onorevole Manco è molto esatto. Se quella era una situazione di parità (se cioè fosse vero il presupposto di cui ha parlato l'onorevole Manco), oggi non si può non tener conto dei due anni di cui vengono ad avvantaggiarsi i provenienti dallo scrutinio nei confronti di quelli provenienti dal concorso.

Questo tema mi porterebbe ad aderire allo emendamento Reggiani e a quello Cacciatore, senonché sentiamo altre grosse obiezioni prospettate dall'onorevole Valiante che sono state illustrate, attraverso esempi clamorosi, anche dall'onorevole La Loggia. Si verificano situazioni che fanno girare la testa, anche se si parla di anzianità convenzionale.

Abbiamo sentito poi quale sia la diversità di conseguenze pratiche derivanti dalle varie soluzioni, a proposito della decorrenza della anzianità. Si tratta di problemi che meritano un approfondimento. Il primo approfondimento consiste nel considerare se la situazione fino a ieri fosse di parità, come sostiene l'onorevole Manco, fra i magistrati provenienti da scrutinio e i magistrati provenienti da concorso.

Mi dolgo di trovarmi in stato di impreparazione e questa è la ragione che mi porta a non essere in grado di votare oggi per lo emendamento Valiante o per l'emendamento Reggiani a cui andrebbe la mia preferenza, ma non con una convinzione sufficientemente maturata.

Ecco perché, non associandomi alla proposta dell'onorevole Napoli e desideroso di evitare che siano attribuiti dei privilegi, dichiaro di voler consultare il gruppo parlamentare al quale appartengo.

LOSPINOSO SEVERINI. Mi pare che in materia di promozioni nella pubblica amministrazione, a seguito di numerose sentenze ormai consolidate del Consiglio di Stato, la data dell'anzianità, tranne che non si tratti di promozione per pura e semplice anzianità, debba decorrere dall'atto deliberativo con cui si è promossi. Se si tratta invece di promozione per anzianità, questa data decorre dal momento in cui si è maturata l'anzianità per la promozione.

Di fronte a quale situazione ci troviamo ? Praticamente, per effetto di una legge, veniamo a retrodatare una anzianità che era già maturata, perché, se non ho capito male, i magistrati di cassazione vengono a guadagnare due anni di anzianità.

Qui mi pare che s'inserisca validamente l'osservazione fatta dall'onorevole Manco, e non perché le due categorie di magistrati si trovassero in condizione di parità. Però è indiscutibile che esistendo un determinato sistema, io che ho partecipato al concorso per esami, nel momento in cui sono stato promosso e ho avuto un'anzianità per effetto di quella promozione, sapevo in quel momento che dietro di me c'era un tetto, che era quello degli 11 anni. Adesso, quel tetto viene abbassato a 9 anni, facciamo guadagnare due anni di anzianità a quegli altri magistrati, e ciò indiscutibilmente produce un danno effettivo a coloro che hanno superato il concorso.

MANCO. Potevano anche non farlo il concorso: ma l'hanno voluto fare.

LOSPINOSO SEVERINI. E allora mi pare, salvo migliore approfondimento, che la pro-

posta dell'onorevole La Loggia sia la più concreta: perlomeno, se non li vogliamo avvantaggiare, non li danneggiamo. Anche se non vogliamo dare un'anzianità convenzionale a coloro che hanno partecipato al concorso, non li danneggiamo, e mettiamo un limite secondo cui coloro che possono usufruire di questa anzianità convenzionale non devono andare al di là dell'anzianità riconosciuta a coloro che hanno partecipato al concorso.

MANCO. Sarebbe una soluzione.

CACCIATORE. Io non sarei contrario ad un rinvio, però vorrei far notare agli onorevoli colleghi che il mio emendamento non è uguale a quello dell'onorevole Reggiani. Il mio emendamento dice: « Qualora, per effetto dell'applicazione dell'articolo 2 della presente legge, ai magistrati promossi a seguito di scrutinio debba essere attribuita un'anzianità anteriore a quella dei magistrati promossi a seguito di concorso per esami, a questi ultimi sarà attribuita la stessa anzianità dei primi, ferma restando l'applicazione dell'articolo 5, primo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1 ».

VALIANTE, *Relatore*. Nell'emendamento Reggiani vi è l'inciso: « ai soli effetti giuridici ».

CACCIATORE. Si tratta di una compensazione.

GUIDI. Noi ci associamo alla richiesta di rinvio. Riteniamo anche noi che la materia sia complessa e debba essere meditata. Suggeriamo, signor Presidente, di iscrivere all'ordine del giorno tutte le proposte di legge che per materia siano connesse a questo provvedimento, anche se non concernono specificamente la nomina a magistrato di cassazione.

Sarebbe opportuno tentare una visione di insieme, altrimenti rischiamo davvero di dar vita ad una serie di leggi che poi aprono nuovi problemi e si pongono in contraddizione con leggi precedenti o che comunque non ci consentono di dare una risposta unitaria a questi problemi. Direi che sarebbe opportuno un dibattito più generale perché ho l'impressione, dalle repliche degli onorevoli colleghi, che sia stato interrotto quel discorso, iniziato 3-4 anni fa.

L'onorevole Napoli parlava di « belle sentenze ». Sappiamo il significato che si dà a questa espressione; si tratta di sentenze cariche di dottrina, spesso infarcite di citazioni, di sentenze che non aderiscono alla realtà; con questo significato se ne parlò in Commissione, quando in definitiva, si esaminarono queste preoccupazioni; e il gruppo socialista chiese addirittura la sospensione dei concorsi e poi l'abolizione degli stessi.

Ad ogni modo vorrei che non si equivocasse sul significato del mio intervento. Io dico con chiarezza che certi diritti quesiti, finché non si modifica la norma principale, devono essere rispettati, anche se segnino un indirizzo di favore nei riguardi del concorso: una cosa è attribuire dei privilegi, altra cosa è rispettare dei diritti quesiti. Questo è il punto sul quale dovremmo essere d'accordo.

Questa considerazione ci dovrebbe spingere anche ad un'ulteriore riflessione. Quindi inviterei la Presidenza della Commissione a vedere se vi siano altri progetti affini, affinché si possa affrontare la questione prima in sede più ristretta, poi in un dibattito generale; perché ritengo che sia d'ostacolo proprio la mancanza di alcune idee di fondo che una volta ci venivano anche da un'organizzazione dei magistrati che era solida, in grado di prospettare anche soluzioni organiche, mentre oggi le proposte delle associazioni di categoria appaiono appannate e si diluiscono in una serie di iniziative che giovano più alla progressione di carriera che alla riforma dell'ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. Ora ci troviamo di fronte ad una richiesta di nominare un Comitato ristretto e ad una richiesta, per altro non formulata in termini precisi, di rinvio.

NAPOLI. Ripiego sul rinvio.

PRESIDENTE. L'onorevole Guidi ha chiamato anche in causa la Presidenza su questo moltiplicarsi di piccoli provvedimenti che dovrebbero essere meglio coordinati. L'occasione adatta a me sembra potrebbe essere proprio la proposta di legge dei colleghi del gruppo socialista, che pone il problema in termini ampi e generali entro i quali potremmo vedere di risolvere questa situazione.

GUIDI. Il problema potrebbe essere persino capovolto, cioè si potrebbe cercare di agevolare la riunione delle proposte di legge e poi fare un dibattito generale: si vedrà in seguito se vi sia l'esigenza di nominare un Comitato ristretto.

VALIANTE, *Relatore*. Sono rammaricato di non essere riuscito a chiarire i termini del problema ai colleghi i quali giustamente ritengono, almeno alcuni, di non essere perfettamente edotti della situazione. Mi scuso per la mia incapacità.

VASSALLI. Onorevole Valiante, se abbiamo cominciato a capire qualcosa è stato per merito suo.

VALIANTE, *Relatore*. Vorrei anche sottolineare la difficoltà in cui si trova una persona come me, che non è esperta della materia, ma si appassiona di questi problemi anche per ragioni « di mestiere ». Ritengo soprattutto che io abbia determinato un equivoco proponendo immediatamente le due tesi estreme: l'emendamento Cacciatore e l'emendamento Reggiani da una parte, e il mio emendamento dall'altra. Se avessi conosciuto prima una soluzione intermedia come quella proposta dal collega La Loggia probabilmente avrei rappresentato meglio alla Commissione il problema. Perché dico questo? Perché credo che il mio pensiero non sia apparso chiaro al collega Manco, tanto che egli ha espresso delle considerazioni negative che hanno trovato eco presso il collega Vassalli: si è parlato di disfavore per i vincitori del concorso per esami.

MANCO. Io non ho detto questo: ho parlato di favore per gli altri.

VALIANTE, *Relatore*. Neanche questo è esatto.

Io personalmente ho condotto insieme con altri colleghi (lo ricordava l'onorevole Guidi) la battaglia contro il concorso per esami. Siamo riusciti nel 1966 a far sì che i concorsi per esami per la nomina a consigliere d'appello avessero ancora luogo per non più di un limitato numero di anni; avremmo preferito che gli anni fossero anche di meno o addirittura che il concorso venisse senz'altro eliminato. Credo che in questo spirito il Parlamento debba valutare questo problema. Ma concordo con gli onorevoli Guidi e Manco quando affermano che i diritti quesiti di coloro che hanno superato il concorso per esami non possono essere violati.

Perché nego che vi sia una posizione di privilegio per alcuni o di disfavore per altri? Perché qui si tratta solo di mettere sullo stesso piano degli altri coloro che dalla « legge Bosco » del 1963 risultavano svantaggiati. La « legge Bosco » consentiva dopo nove anni di permanenza nella qualifica di consigliere di appello di partecipare allo scrutinio per la promozione a consigliere di cassazione; ma ove non vi fossero vacanze – fatto non addebitabile al magistrato che partecipava allo scrutinio, ma dipendente da circostanze obiettive – rimandava questa promozione all'undicesimo anno e addirittura classificava questa promozione come « nomina in soprannumero ». Quindi sostanzialmente attribuiva al magistrato, che pure era stato dichiarato promovibile per scrutinio, una situazione di sfavore per un fatto, ripeto, che non era stato causato dal magistrato stesso ma era un fatto obiettivo: la mancanza di posti vacanti.

MANCO. Ma in quella situazione si inserivano i cinque anni per partecipare al concorso.

VALIANTE, *Relatore*. Se vi fossero stati posti vacanti il magistrato sarebbe stato promosso in ruolo, e non « in soprannumero », allo scadere dei nove anni. Ammettiamo che ad un concorso avessero partecipato venti magistrati e che i posti disponibili fossero soltanto due. Gli idonei non vincitori risultavano svantaggiati non per loro colpa, ma per una situazione obiettiva: la mancanza di posti sufficienti. Anche i partecipanti allo scrutinio, ove non vi fossero posti vacanti, venivano svantaggiati non per colpa loro, ma per una situazione obiettiva. La legge del 1967 non ha attribuito alcun privilegio: ha voluto solo togliere questi magistrati, che dovevano aspettare – ove non vi fossero posti vacanti – l'undicesimo anno, invece che il nono, e che dovevano essere promossi in soprannumero, da questa situazione di sfavore, mettendoli in condizione di essere promossi normalmente, come tutti gli altri; soltanto essi continuano ad esercitare le funzioni precedentemente svolte finché non si creino vacanze.

Oggi si tratta soltanto di mettere i magistrati promossi in base alla legge del 1963 – che perciò hanno dovuto aspettare l'undicesimo anno e sono stati promossi in soprannumero, perdendo anche sei mesi di anzianità, perché sono stati nominati consiglieri di cassazione il 30 giugno anziché il 31 dicembre dell'anno precedente – alla stessa stregua degli altri. Ma va rilevato che dare soluzione al problema di questi magistrati promossi per scrutinio non significa avvantaggiarli rispetto ai vincitori del concorso che hanno già la loro collocazione in ruolo, la loro anzianità, semplicemente per il fatto che hanno vinto il concorso. Si riequilibra, piuttosto, la situa-

zione dei magistrati scrutinati in base alla legge del 1963 di fronte alla situazione dei magistrati scrutinati in base alla legge del 1967. In ogni caso, non c'è sperequazione tra scrutinati e promossi per concorso.

Premesso questo, a me pare che non si possa parlare di diritti quesiti per coloro che hanno vinto il concorso quando si conserva ad essi la stessa anzianità. A me pare invece che si darebbe un privilegio ai vincitori del concorso quando si attribuisse loro un'anzianità addirittura superiore. Questo per rimanere nei termini delle due tesi estreme: tesi Cacciatore-Reggiani, tesi Valiante.

La tesi del collega La Loggia a mio giudizio è non solo intermedia, ma da una parte evita che ai vincitori del concorso per esami sia data un'anzianità superiore a quella degli scrutinati (tesi Cacciatore-Reggiani), e dall'altra evita quella che probabilmente più che un'iniquità è una stortura (intendo dire dal punto di vista estetico): evita cioè che ai magistrati scrutinati venga data un'anzianità superiore a quella dei vincitori del concorso pur rimanendo in ruolo in una situazione posteriore (tesi Valiante). Infatti l'onorevole La Loggia opportunamente propone che la decorrenza della nomina degli scrutinati in base alla legge Bosco venga anticipata, ma che per altro questo anticipo non possa andare al di là dell'anzianità dei vincitori del concorso.

NAPOLI. Si tratta di una soluzione intermedia.

MANCO. Facciamo un esempio pratico. Consideriamo due magistrati: uno diventa consigliere di corte d'appello in data 1° gennaio 1960 e nel 1969 diventa magistrato di Corte di cassazione; l'altro diventa consigliere di corte d'appello ugualmente in data 1° gennaio 1960. Dopo cinque anni, fa il concorso e diventa consigliere di cassazione. Tra questi due magistrati, chi sta avanti ? Quello che ha fatto lo scrutinio o quello che ha fatto il concorso ?

VALIANTE, *Relatore*. Quello che ha fatto il concorso.

MANCO. A tutti gli effetti ?

VALIANTE, *Relatore*. A tutti gli effetti. Il collega La Loggia dice: quello che fu promosso in base alla legge Bosco avrebbe avuto un'anzianità 1971; adesso gli togliamo due anni e quindi l'anzianità è 1969. Ammettiamo però che non siano stati contemporaneamente promossi in appello questi due magistrati. Ammettiamo che chi ha superato lo scrutinio avesse conseguito la nomina a consigliere di appello prima del 1960: secondo l'emendamento La Loggia, la sua anzianità non potrebbe superare quella del vincitore del concorso per esami.

Con questa tesi intermedia, che mi pare esteticamente corretta oltre che equa, credo che si possa sbloccare la situazione. Prego dunque i colleghi di considerare la soluzione La Loggia come opportuna e definitiva. Faccio presente che c'è molta attesa per questa legge, proprio perché nel febbraio di questo anno si farà il nuovo scrutinio per la nomina a consigliere di cassazione.

VASSALLI. Deve andare ancora al Senato. Passerà tempo dunque.

VALIANTE, *Relatore*. Faccio presente che noi esaminammo questo disegno di legge il 9 dicembre scorso e rinviammo la discussione per approfondire la problematica. Non vorrei che poi alcuni o molti di noi ci assentassimo e alla prossima seduta si fosse sempre allo stesso punto.

PRESIDENTE. Il relatore ha dunque espresso il suo parere...

VALIANTE, *Relatore*. Ritiro il mio emendamento e accetto quello del collega La Loggia.

PRESIDENTE. ...dicendo che la soluzione proposta dal deputato La Loggia verrebbe ad eliminare quelle perplessità. Comunque, di fronte alla proposta di rinvio...

CACCIATORE. Può darsi che non sia necessario il rinvio. Dichiaro infatti di ritirare il mio emendamento.

VALIANTE, *Relatore*. Anche il mio, ripeto, è ritirato.

PRESIDENTE. Allora, i deputati Cacciatore e Valiante ritirano i loro emendamenti e si associano a quello dell'onorevole La Loggia.

GUIDI. Mi pare che il problema era stato impostato su un piano diverso: vi era cioè la richiesta di procedere sulla base di una visione più ampia, ossia in relazione ad una serie di proposte di legge che sono state presentate, ma non sono state ancora discusse. Proprio per evitare il pericolo di intervenire in modo parziale e fors'anche contraddittorio rispetto ad una serie di progetti, avvertivamo

anche l'esigenza di una discussione ancor più generale, che ci consentisse di chiarire che determinate norme hanno un senso e una direzione anche in vista di una modificazione più profonda nella materia. In questo senso noi avevamo raccolto la richiesta del gruppo socialista.

Noi comprendiamo che una simile materia sollevi sempre l'interesse di coloro che saranno i destinatari delle norme. Di questi interessi ci faremo carico nel senso che porteremo avanti speditamente l'esame del complesso delle proposte. Credo anzi che il pensiero che questa materia incide, oltre che sugli interessi dei destinatari, su temi che in definitiva riguardavano addirittura il paese, dovrà stimolarci da un esame approfondito e rapido al tempo stesso. In tal senso posso senz'altro assicurare l'onorevole Valiante della nostra disponibilità ad esaminare sollecitamente la complessa materia. Credo tuttavia che possa rimanere ferma la nostra proposta iniziale.

PRESIDENTE. Tanto ella, onorevole Guidi, che il deputato Vassalli hanno proposto che il seguito della discussione sia rinviato ad altra seduta. Non è tuttavia chiaro se le due richieste sono identiche anche nella motivazione.

GUIDI. Signor Presidente, la mia proposta può sotto il profilo pratico essere interpretata come semplice proposta di rinvio in vista di una migliore riflessione sulla materia. Anche questa è una esigenza affacciata da alcuni colleghi. Oltre al semplice rinvio del seguito della discussione, però, la mia intenzione è quella di chiedere che i provvedimenti in discussione vengano valutati anche insieme ad altre proposte di legge.

PRESIDENTE. Siamo dunque di fronte ad una richiesta di rinvio del seguito della discussione formulata dall'onorevole Vassalli e ad una richiesta successiva presentata dall'onorevole Guidi che si allarga ad altri problemi. Porrò pertanto in votazione prima la richiesta del deputato Vassalli, con l'intesa che, se verrà approvata, verrà esaminata in altra occasione la richiesta del deputato Guidi.

VASSALLI. La mia richiesta è motivata dall'esigenza di considerare in modo più approfondito, innanzitutto, l'emendamento La Loggia, di cui abbiamo potuto apprendere il contenuto solo in questo momento, ed è motivata altresì dall'esigenza di poter essere noi pronti sui numerosissimi articoli aggiuntivi che daranno certamente luogo ad una grossa discussione. Ma siccome per prepararsi a quelli può essere utile completare l'esame dell'articolo 3, la mia richiesta di rinvio è motivata essenzialmente dalla necessità di approfondire l'esame dell'emendamento La Loggia.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è decisamente contrario al rinvio, sia per ragioni d'ordine generale sia per ragioni particolari attinenti a questo disegno di legge. Per ragioni d'ordine generale, perché la lentezza dell'approvazione dei provvedimenti causa la sfiducia esterna nei confronti degli organi legiferanti (*Interruzione del deputato Coccia*). Tutte le volte che ci si trova di fronte ad un problema che si dice complesso, si rinvia; la volta successiva ci si trova di fronte alle stesse perplessità della precedente, e quindi si rinvia ancora. Questo non sembra al rappresentante del Governo un modo corretto di legiferare. Questa è la ragione d'ordine generale, poi verrò a quella particolare.

MANCO. Vorrei che avesse fiducia nella nostra buona fede e nella nostra volontà di comprendere appieno i problemi.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. C'è di più. Nella seduta del 9 dicembre 1969 (cioè quasi due mesi fa) con la stessa motivazione si rinviò il seguito della discussione. Leggo qui che il Presidente ebbe infatti a dire: « Poiché l'emendamento solleva una questione di notevole importanza, e in questo momento non appare facile raggiungere un preciso accordo, rinvio ad altra seduta il seguito della discussione. In quella sede » (cioè nell'« altra seduta », se rebbo interpretare le parole del Presidente) « riprenderemo l'esame dell'emendamento Reggiani, di quello Cacciatore e Granzotto, nonché dell'emendamento Morvidi all'articolo 3 e di un articolo aggiuntivo relativo al finanziamento e copertura delle maggiori spese ».

Ci troviamo oggi, dopo due mesi, di fronte alle stesse difficoltà e ad un'altra richiesta di rinvio.

PRESIDENTE. Il Governo è quindi contrario. La richiesta di rinvio del seguito della discussione, presentata dall'onorevole Vassalli, è motivata dalla necessità di esaminare attentamente l'emendamento La Loggia per le ripercussioni che potrà avere.

TAORMINA. È una spiegazione circa la utilizzazione dello spazio di tempo che il rinvio ci concede.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la richiesta avanzata dall'onorevole Vassalli.

(*È approvata*).

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

**Comunicazione del Presidente.**

PRESIDENTE. Desidero comunicare agli onorevoli colleghi che l'avvocato Talpo, al termine di questa seduta, cesserà dalle sue funzioni di segretario di questa Commissione per essere addetto, a seguito di promozione, al Servizio studi, legislazione e inchieste parlamentari.

Credo di dover rammentare alla Commissione che, per il periodo che mi compete, – gli altri lo conoscono da più lungo tempo – egli ha svolto presso la Commissione un'attività sotto ogni aspetto, credo, degna del più alto encomio e del nostro più vivo ricordo. Basterà che io segnali a voi tutti la diligenza, la capacità, il dinamismo con cui egli ha collaborato alla stesura dei due volumi – uno nella passata legislatura e un altro in quella attuale – riguardanti il progetto di legge di riforma del codice di procedura penale. Vorrei anche ricordare come l'avvocato Talpo abbia facilitato il lavoro di tutti noi, ed in particolar modo della Presidenza, attraverso la predisposizione di quei famosi testi « a raffronto » di proposte e disegni di legge con il quadro della legislazione vigente sia in tema di divorzio, sia in tema di diritto di famiglia.

Interpretando – io credo – il pensiero di tutti i componenti della Commissione, desidero rivolgere all'avvocato Talpo un vivo ringraziamento per l'attività da lui svolta e congratularmi con lui per la nomina ottenuta, che gli consente di assumere nuove e più alte responsabilità. Desidero, inoltre, per quell'affetto che unisce tutti coloro che lavorano insieme, esprimere l'augurio che la sua carriera progredisca in maniera sempre più brillante. (*Applausi*).

A succedere all'avvocato Talpo è stato chiamato il dottor Vozzi, che voi tutti conoscete. Egli riveste la qualifica di referendario, ha compiuto il suo tirocinio presso il Servizio studi, legislazione e inchieste parlamentari, nonché presso il Servizio dei resoconti e fin dallo scorso luglio è stato assegnato alla nostra Commissione. Sono certo, pertanto, che il dottor Vozzi continuerà degnamente la tradizione lasciata dall'avvocato Talpo.

CACCIATORE. Mi associo incondizionatamente, anche a nome dell'onorevole Granzotto, agli apprezzamenti e alle felicitazioni che ella, signor Presidente, ha espresso nei confronti dell'avvocato Talpo. Desidero proporre alla Commissione che una medaglia ricordo venga offerta da tutti noi all'avvocato Talpo per la sua opera intelligente e capace. (*Segni di generale consenso*).

GUIDI. Desidero anch'io associarmi a quanto ella ha detto, signor Presidente. In tutti questi anni noi abbiamo avuto modo di apprezzare notevolmente le qualità e la capacità dell'avvocato Talpo. Ricordo con vivo apprezzamento il lavoro da lui svolto per la riforma del codice di procedura penale. Sempre e dovunque ho potuto rilevare il suo costante impegno, soprattutto in vista di grosse riforme, per facilitare in tutti i modi il nostro compito. È, quindi, con piena coscienza che possiamo dire che egli è stato veramente di grande aiuto per i lavori della nostra Commissione.

Credo che il nostro augurio lo accompagnerà anche nelle nuove e più importanti funzioni cui è stato chiamato. Naturalmente, mi associo anch'io al saluto formulato dal Presidente nei confronti del dottor Vozzi, il quale si accinge a sostituire l'avvocato Talpo.

VASSALLI. Mi associo anch'io agli auguri e alle felicitazioni che il Presidente ha espresso nei confronti dell'avvocato Talpo, insieme con il rammarico di non averlo più tra di noi nel lavoro così prezioso che egli ha finora compiuto.

Dico queste cose anche a nome dei colleghi del mio gruppo, taluno dei quali, oggi assente, ha avuto modo di apprezzare anche nelle passate legislatura l'opera alacre e capace svolta dall'avvocato Talpo alla Commissione giustizia. Ma anche a chi, come me, ha una esperienza limitata e recente dei lavori parlamentari non è sfuggita l'eccezionale preparazione dell'avvocato Talpo e l'eccezionale apporto, sia al lavoro individuale, sia al lavoro collegiale dei membri di questa Commissione, che egli ha elargito in ogni tempo.

Mi associo anche all'augurio formulato nei confronti del dottor Vozzi, del quale abbiamo potuto sperimentare la capacità e la diligenza.

MANCO. Anche a nome del collega Ferdinando Di Nardo, mi associo agli auguri e agli apprezzamenti qui formulati nei confronti dell'avvocato Talpo, anche perché la conoscenza dell'avvocato Talpo è sentimentalmente profonda in me. È con vivo rammarico

che dobbiamo prendere atto del fatto che egli si accinge a lasciarci, anche se siamo molto felici che egli sia chiamato a più alte responsabilità.

Siamo sicuri che il dottor Vozzi saprà degnamente sostituirlo, seguendone la costante e preziosa opera.

TAORMINA. Mi associo anch'io agli elogi e agli auguri espressi nei confronti dell'avvocato Talpo.

VALIANTE. Il regolamento della Camera stabilisce che il Presidente è il relatore ufficiale della Camera, ma ella, signor Presidente, molto cortesemente ha consentito a tutti i colleghi dei vari gruppi di esprimere la loro piena adesione agli elogi che sono stati tributati all'avvocato Talpo, cosa che faccio anch'io molto volentieri, a nome dei colleghi del mio gruppo.

Sono tra i pochi membri di questa Commissione che abbiano avuto la ventura di vedere l'avvocato Talpo all'opera fin dall'inizio della sua attività nella nostra Commissione, alcuni anni fa, e sono quindi in grado di portare la piena adesione, quindi, anche da parte del gruppo democratico cristiano, alle felicitazioni, agli apprezzamenti e agli auguri. Sono fra coloro che hanno vissuto anche da vicino l'attività dell'avvocato Talpo, ricordata dal Presidente, in relazione alle pubblicazioni sulla riforma del codice di procedura penale, che fanno veramente onore alla Camera, tanto che ancora oggi ci vengono richieste da tutti gli ambienti giudiziari, universitari e forensi. Quelle pubblicazioni sono dovute ad una iniziativa dell'avvocato Talpo (e ne posso essere testimone) e soprattutto al suo impegno, perché è costato non poca fatica raccogliere migliaia di pagine stampate e avere da tutti i colleghi quel minimo di collaborazione indispensabile per la revisione degli stenoscritti.

Ma devo ricordare (e lo ha già fatto opportunamente il Presidente) che non si è limitata soltanto a questo l'attività dell'avvocato Talpo. I testi a raffronto che egli ha preparato così saggiamente per tanti provvedimenti di legge ci hanno facilitato enormemente il lavoro.

L'onorevole La Loggia mi ricordava poc'anzi che l'avvocato Talpo ci lascia in eredità un altro grosso lavoro, quello riguardante la legge notarile. D'altra parte, è risaputo quanto l'avvocato Talpo, a parte la sua diligenza nell'espletamento delle sue funzioni di segretario, sia stato generosamente ed appassionatamente impegnato nell'attività della nostra Commissione e quanto sia stato vicino ad ognuno di noi. È, quindi, veramente con un senso di rammarico che dobbiamo prendere atto del fatto che egli lascia le funzioni di segretario della Commissione perché chiamato a posti di più alta responsabilità.

Noi gli auguriamo di continuare in questa sua ascesa, e soprattutto gli auguriamo che possano essere sempre più convenientemente apprezzate le sue capacità e le sue doti.

Ci associamo agli auguri per il dottor Vozzi che abbiamo già avuto occasione di apprezzare in questi mesi per la sua cortesia e la sua diligenza. Siamo convinti che egli sarà un degno successore dell'avvocato Talpo, di cui ci farà pesare meno il distacco.

NAPOLI. Ho conosciuto i meriti dell'avvocato Talpo attraverso le parole dei colleghi; mi associo a quanto è stato detto di lui e faccio inoltre i miei auguri al dottor Vozzi.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Mi associo alle parole pronunciate dal Presidente e alle dichiarazioni espresse dai commissari. Ho potuto apprezzare, come componente la Commissione nella seconda legislatura, l'opera compiuta dall'avvocato Talpo in ordine alla riforma del codice di procedura penale. Se la dottrina universitaria in particolare e il mondo del foro hanno testi riguardanti i relativi lavori preparatori, ciò è possibile per l'opera dell'avvocato Talpo, il quale, per la prima volta, non si è lasciato sfuggire quella fase importante della riforma. Credo anzi che quanto è stato fatto in quella occasione sarebbe opportuno venisse compiuto anche per altri grossi temi. L'avvocato Talpo è veramente degno di ogni elogio. Non ho titoli per farlo, ma lo faccio perché intimamente lo sento.

Dell'avvocato Talpo vorrei inoltre sottolineare il tratto, la signorilità che lo hanno sempre mosso. Come componente di questa Commissione nella legislatura precedente devo anche dire che più che sentirlo come funzionario, l'ho sentito come collaboratore, il più valido, per i nostri lavori. Posso quindi esprimere il rammarico che proviamo per il suo allontanamento, sia pure a seguito di una promozione. Mi conforta il pensiero che egli non vada lontano da qui, poiché si trasferisce al Servizio studi, legislazione e inchieste parlamentari. Avremo bisogno ancora di più di lui, per cui il rammarico è attenuato perché egli potrà esserci di maggiore utilità. Lo ringrazio per il passato e siamo certi che non vorrà abbandonarci.

Mi associo alle parole pronunciate nei riguardi del dottor Vozzi che abbiamo conosciuto da poco ma che – ne sono certo – continuerà la tradizione instaurata dal suo predecessore.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge:

« Concessione di un contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano » (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (2122);

Presenti e votanti . . . . 27
Maggioranza . . . . . 14
Voti favorevoli . . . 25
Voti contrari . . . . 2

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Alessi, Benedetti, Bernardi, Bucalossi, Cacciatore, Cataldo, Cavaliere, Coccia, Cocco Maria, di Nardo Ferdinando, Fanelli, Granzotto, Guidi, La Loggia, Lospinoso Severini, Manco, Marchetti, Martini Maria Eletta, Micheli Pietro, Morvidi, Napoli, Padula, Pellegrino, Sabadini, Taormina, Valiante, Vassalli.

*È in congedo:*

De Poli.

**La seduta termina alle 12.**

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*
Dott. GIORGIO SPADOLINI

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE*
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO